

# Assicurazione di rendita vitalizia in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo Vita)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Realmente Sereno – premi annui

Data di realizzazione: 27 maggio 2024 (ultima versione disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Sede Legale e Direzione Generale Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) – Tel. 0114 311 111 – Fax: 0114 350 966 - Sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it), - E-mail: [buongiornoreale@realemutua.it](mailto:buongiornoreale@realemutua.it) – PEC: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it), autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806, iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2023 il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.428 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.355 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it) alla sezione "Relazioni e Bilanci". L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 393,8% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 3.684 mln di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) pari a 935 mln di euro."

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?

Per le prestazioni assicurate dalla garanzia principale e dalla garanzia accessoria non sono previste informazioni aggiuntive rispetto al DIP Vita.

**È obbligatorio compilare e sottoscrivere il Questionario sanitario, inoltre Reale Mutua Assicurazioni può richiedere opportuni accertamenti sanitari.** Ad ogni ricorrenza anniversaria della data di decorrenza, il premio annuo e la prestazione relativi alla garanzia base vengono adeguati in base alla variazione annuale dell'Indice Ufficiale del costo della vita (Indice ISTAT).



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Nel caso in cui non si verifichi la perdita dell'autosufficienza, nulla è dovuto e i premi pagati restano acquisiti da Reale Mutua.



### Ci sono limiti di copertura?

Per quanto riguarda le esclusioni della garanzia principale e della garanzia accessoria non sono previste informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate nel DIP Vita.

Operano le seguenti condizioni di carenza:

#### In caso di perdita di autosufficienza:

- 1 anno dalla decorrenza del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza di altre malattie;
- 3 anni dalla decorrenza del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza di malattie degenerative del cervello dovute a causa organica (come ad es. Alzheimer o Morbo di Parkinson);

- 5 anni dalla decorrenza del contratto nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o da un'altra patologia a essa collegata;

**In caso di decesso** (se sottoscritta la garanzia accessoria caso morte):

- 6 mesi dalla decorrenza del contratto nel caso in cui il decesso sia causato da una malattia;
- 5 anni dalla decorrenza del contratto nel caso in cui il decesso sia conseguenza della sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), o da un'altra patologia a essa collegata.

☑ Per infortunio, shock anafilattico e malattie infettive acute (tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, tetano, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica): nessuna carenza

**Qualora lo stato di non autosufficienza e/o il decesso dell'Assicurato si verifichino entro il periodo di carenza, l'Assicurato non ha diritto alle prestazioni, ma Reale Mutua Assicurazioni restituisce al Contraente i premi versati al netto del caricamento per spese di emissione.**



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

**Denuncia di sinistro:** la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Reale Mutua o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede di Reale Mutua o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni è elencata di seguito.

**Non autosufficienza:**

- il Questionario medico predisposto dalla Compagnia, compilato e sottoscritto dal medico di base e/o dal medico avente in cura l'Assicurato per la patologia per cui si richiede il riconoscimento dello stato di non autosufficienza. La valutazione del medico curante deve essere effettuata sulla base della tabella di cui all'Allegato I delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- la documentazione medica comprovante l'infortunio o malattia che ha dato origine allo stato di non autosufficienza.

**Decesso:**

- certificato anagrafico di morte dell'Assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- relazione del medico curante attestante la causa del decesso presa visione del quale Reale Mutua si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria (cartelle cliniche, accertamenti sanitari, verbali di commissioni di invalidità ecc.);
- verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta o accidentale dell'Assicurato;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio dal quale risulti:
  - se l'Assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento (i cui estremi sono indicati nell'atto) sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
  - chi siano gli eredi legittimi dell'Assicurato al momento della comunicazione del decesso, in caso di Beneficiari designati in modo generico;
- dati anagrafici dei Beneficiari (copia della carta di identità e del codice fiscale);
- nel caso di Beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Nel caso di contratti gravati da vincoli o pegni, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Per ogni liquidazione, è necessario disporre, relativamente ai Beneficiari del pagamento, di:

- **documento d'identità valido;**
- **codice fiscale;**
- **indirizzo completo.**

**Prescrizione:** ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, **i diritti nascenti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

	<b>Liquidazione della prestazione:</b> verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione del rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il contratto prevede il pagamento di un piano di premi annui. Il premio è calcolato in base alle garanzie prestate, al loro ammontare, all'età dell'Assicurato al momento della sottoscrizione e alla durata del piano pagamento premi.</p> <p>Il versamento può essere effettuato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– assegno circolare o bancario intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni e con clausola di non trasferibilità;</li> <li>– bonifico bancario o postale intestato a Società Reale Mutua di Assicurazioni;</li> <li>– carta di debito o carta di credito;</li> <li>– bollettino postale con conto corrente intestato all'Agenzia;</li> <li>– attivazione della procedura SDD (solo per rate successive alla prima).</li> </ul> <p><b>Attenzione:</b> Si ricorda che per i pagamenti di premio effettuati tramite bollettino postale, essendo dubbio che lo stesso costituisca un mezzo di pagamento tracciato, la detraibilità del premio avverrà sotto la responsabilità dell'avente diritto.</p> <p>L'importo della rendita mensile iniziale viene definito, al momento della sottoscrizione della Proposta, a scelta dal Contraente tra 500,00e 3.000,00 euro.</p> <p>Il Contraente non ha facoltà di modificare l'importo della rendita scelta nel corso della durata contrattuale.</p> <p>A scelta del Contraente i premi possono essere pagati per una durata pari a 5, 10, 15, 20 o 25, purché l'età assicurativa dell'assicurato al termine del pagamento dei premi non sia superiore a 85 anni.. In qualunque momento può essere variata la periodicità dei versamenti a scelta tra mensile, trimestrale, semestrale o annuale.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di revoca della Proposta e recesso dal contratto, il Contraente ha il diritto di richiedere il rimborso del premio pagato.</p> <p>In caso di recesso vengono detratte dal premio le spese di emissione.</p>
<b>Sconti</b>	Non previsti.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?


<b>Durata</b>	Pari al periodo compreso tra la data di decorrenza del contratto e il decesso dell'Assicurato.
<b>Sospensione</b>	Qualora il Contraente interrompa i versamenti dopo che siano stati corrisposti tutti i premi relativi ai primi 8 anni (5 nel caso in cui il contratto preveda non più di 10 annualità di premio), il contratto rimane in vigore con una rendita ridotta, senza la necessità di pagare ulteriori premi; in caso contrario avviene la risoluzione del contratto e l'acquisizione dei premi pagati da parte di Reale Mutua.





### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p>Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p> <p>In tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla revoca stessa, l'intero ammontare del premio eventualmente versato.</p>
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, inviando una raccomandata a Reale Mutua all'indirizzo: Società Reale Mutua di Assicurazioni – Direzione Vita e Welfare Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.</p>

	Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, Reale Mutua rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto della parte relativa al rischio assicurato per il periodo in cui il contratto ha avuto effetto, del caricamento per spese di emissione, dei contributi per gli eventuali accertamenti sanitari e della parte di premio relativa alle eventuali garanzie accessorie.
<b>Risoluzione</b>	Durante le prime otto annualità il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, determina la sospensione della garanzia per un periodo massimo di 24 mesi. Se entro tale periodo, il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi eventualmente pagati resteranno acquisiti da Reale Mutua. In caso di interruzione o al termine del pagamento dei premi, la garanzia caso morte decade e nulla sarà corrisposto al verificarsi di tale evento.

 <b>Sono previsti riscatti e riduzioni? Riscatto SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></b>	
<b>Valori di riscatto e riduzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non sono previsti i valori di riscatto; qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state corrisposte le prime 8 annualità (5 nel caso in cui il contratto preveda non più di 10 annualità di premio), trascorsi 40 giorni dalla data stabilita per il suo versamento, il contratto resta in vigore per una prestazione ridotta rispetto a quella precedentemente pattuita;</li> <li>– entro 6 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione. Trascorsi 6 mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta di Reale Mutua, che può richiedere l'effettuazione di accertamenti sanitari e decidere in base all'esito circa la riattivazione. In caso di riattivazione, l'assicurazione entra nuovamente in vigore, per l'intero suo valore, alle ore 24:00 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.</li> </ul> <p><b>Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l'assicurazione non può più essere riattivata.</b></p>
<b>Richiesta di informazioni</b>	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative ai valori di riduzione, il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio &lt;&lt;Buongiorno Reale&gt;&gt;.  Indirizzo: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino.  Numero Verde: 800.320.320 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 011.742.54.20.  E-mail: <a href="mailto:buongiornoreale@realemutua.it">buongiornoreale@realemutua.it</a>.</p>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
<p>Il prodotto si rivolge a Contraenti persone fisiche e giuridiche che intendono tutelarsi dalle conseguenze economiche derivanti dalla perdita dell'autosufficienza.  È richiesto un livello di conoscenza da parte del Cliente sufficiente da comprendere l'ambito di copertura e le caratteristiche del prodotto.  Il prodotto è adatto anche a Contraenti che presentino una sensibilità elevata verso i temi di sostenibilità sociale.  Il contratto può essere stipulato da Contraenti domiciliati nello Spazio Economico Europeo ed è particolarmente adatto a soggetti assicurati con un'età compresa tra 18 e 70 anni.</p>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
<b>Costi gravanti sui premi</b>	
Caricamento per spese di emissione del contratto	15,00 euro
Caricamento per spese di emissione per versamenti successivi al primo	2,00 euro
Caricamento proporzionale al premio netto	27,00%
Caricamento per spese di frazionamento da applicare al premio netto	1,50% per frazionamento semestrale; 2,00% per frazionamento trimestrale; 2,50% per frazionamento mensile.
Costo per erogazione della rendita	3,00%
Caricamento proporzionale al premio per la garanzia facoltativa caso morte	30,00%

Il premio netto si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento per spese di emissione e l'eventuale caricamento per spese di frazionamento. **I costi di eventuali accertamenti** delle condizioni dello stato di salute dell'Assicurato saranno interamente a carico dello stesso, con un **contributo** massimo da parte di **Reale Mutua pari a 50 euro**.

#### Costi di intermediazione

La quota parte del caricamento percentuale e del costo per l'erogazione della rendita percepita dai distributori, è pari al 35,36% (con riferimento ad un Assicurato di età pari a 45 anni con una rendita mensile pari a 1.000 euro e una durata pagamenti premi pari a 15 anni).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'Impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino - Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) - fax 011 7425420 - e-mail: <a href="mailto:buongiorno reale@realemutua.it">buongiorno reale@realemutua.it</a> . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in Via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Il termine di risposta ai reclami, come previsto dalla normativa, è pari a 45 giorni dal ricevimento degli stessi.
<b>All'IVASS</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 2, 00187 Roma - Fax: 06.42133206 - PEC: <a href="mailto:tutela.consumatore@pec.ivass.it">tutela.consumatore@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita (facoltativa)</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Commissione di Garanzia:</b> con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il regolamento reperibile sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> . In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

### REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	<u>DETRAZIONE FISCALE DEI PREMI</u> La parte di premio avente per oggetto il rischio di morte e di perdita dell'Autosufficienza è detraibile dall'imposta dovuta dal Contraente ai fini Irpef come da normativa vigente, art. 15 del D.p.r. 917/1986. Tale detrazione è riconosciuta, fra l'altro, al Contraente che ha effettivamente sostenuto la spesa del premio, qualora l'Assicurato sia il Contraente stesso oppure un familiare fiscalmente a suo carico. Sono detraibili soltanto i premi versati con modalità di pagamento tracciabile. La suddetta detrazione può subire limitazioni in funzione del reddito complessivo del Contraente. <u>TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE</u> Le somme corrisposte a copertura della perdita dell'autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o in caso di morte sono esenti da IRPEF e da qualsiasi tassazione. <b>Avvertenza:</b> Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della stessa
---	--

	devono essere comunicati per iscritto a Reale Mutua . In caso di omissione della comunicazione, Reale Mutua potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.
--	---

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**